



COMUNE DI VILLA BASILICA
(PROVINCIA DI LUCCA)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

N° 9 del 27/03/2019

OGGETTO: Tassa sui rifiuti (TARI) - Approvazione delle tariffe per l'anno 2019.

L'anno duemiladiciannove, addì ventisette del mese di Marzo alle ore 21:40, nella sala Consiliare del Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito con presidente Il Sindaco Giordano Ballini il Consiglio Comunale.

N.	Nominativo	Carica	Presenza
1	BALLINI GIORDANO	Presidente del Consiglio	SI
2	ANELLI ELISA	Consigliere	SI
3	AMATA SILVIO	Consigliere	SI
4	AVERSA MAURIZIO	Consigliere	SI
5	BERTILACCHI GIOVANNI	Consigliere	SI
6	CINELLI ALESSANDRO	Consigliere	SI
7	CHIESI MANUEL	Consigliere	SI
8	SERAFINI MARISA	Consigliere	SI
9	ANSALDI MARCO	Consigliere	SI
10	FLOSI GIANLUCA PASQUALE	Consigliere	SI
11	PAGANUCCI BRUNELLA	Consigliere	SI

PRESENTI: 11

ASSENTI: 0

Partecipa Il Segretario Generale Dr. Alberto Cappello

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

OGGETTO: Tassa sui rifiuti (TARI) - Approvazione delle tariffe per l'anno 2019.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639 Legge 27.12.2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) il quale dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'imposta unica comunale (IUC), che si compone, oltre che dell'IMU e della TASI, anche della TARI, la tassa sui rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

RICHIAMATO quanto stabilito dall'articolo 1 comma 169 della legge 27.12.2006 n. 196, dove si dispone che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio di riferimento;

RICHIAMATO in particolare l'art. 1 comma 683 della legge 27.12.2013 n. 147 il quale stabilisce che: *“il Consiglio Comunale deve approvare entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione di bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”*;

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 25.01.2019 che differisce il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2019/2021 al 31.03.2019;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI) a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile e nella Tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore;

VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 05.09.2014 e successivamente modificate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 30.07.2015, deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 29.03.2017 e con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 31.03.2018;

CONSIDERATO che la disciplina della TARI è contenuta nei commi da 641 a 668, nonché nei commi da 681 a 691 dell'art. 1 della succitata legge n. 147/2013;

VISTO il comma 1093 dell'art. 1 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (Legge di stabilità 2019) pubblicata nella G.U. n. 302 del 23.12.2018 il quale, in attesa di una revisione complessiva del D.P.R. 158/1999 estende anche al 2019, la possibilità per i Comuni di adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 dello stesso DPR, in misura inferiore ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50% ;

CONSIDERATO che in tal senso la TARI continua a prevedere:

- l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;

- il conseguente obbligo per l'Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- per quanto riguarda la determinazione delle tariffe della TARI il comma 651 dell'art. 1 della sopra richiamata legge n. 147/2013 prevede che “ il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158” . In alternativa e nel rispetto del principio “chi inquina paga”, il comune può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti.

CONSIDERATO che il D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 già utilizzato per determinare le misure tariffarie dei precedenti prelievi sui rifiuti, contiene appunto i criteri per la definizione delle componenti di costo da coprirsi con le entrate TARI, nonché i criteri per la determinazione delle tariffe di riferimento relative alla gestione dei rifiuti con riferimento alle diverse tipologie di utenza, domestica e non domestica, criteri che possono essere così riassunti:

- la tariffa di riferimento deve coprire tutti i costi del servizio;
- la tariffa è composta da una parte fissa e variabile;
- la tariffa è distinta in utenze domestiche ed utenze non domestiche;
- le utenze domestiche devono essere agevolate , secondo le previsioni espresse dall'art. 4 comma 2 del D.P.R. 27.04.1999 n. 158;
- la tariffa fissa per le utenze domestiche è data da una quota unitaria dei costi fissi, dalla superficie dell'abitazione e da un coefficiente di adattamento variabile secondo il numero dei componenti il nucleo familiare;
- la tariffa variabile per le utenze domestiche è data da una quota unitaria dei rifiuti prodotti e da un coefficiente di produttività, anche questo variabile secondo il numero dei componenti il nucleo familiare;
- la tariffa fissa per le utenze non domestiche è data da una quota unitaria dei costi fissi, dalla superficie dei locali occupati e da un coefficiente potenziale di produzione , a seconda della tipologia di attività svolta;
- la tariffa variabile per le utenze non domestiche è data dal costo unitario dei rifiuti prodotti, dalla superficie dei locali e da un coefficiente potenziale di produzione;

CONSIDERATO che l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, dispone, che ai fini della determinazione della tariffa, i Comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando, in particolare, i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;

ESAMINATO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 2019 redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ASCIT Servizi Ambientali s.p.a. di un importo complessivo di € 356.586,45 e approvato dal Consiglio Comunale con atto pari alla data della presente deliberazione;

RILEVATO che i costi indicati nel piano finanziario, sia per la quota fissa che per quella variabile, sono ripartiti fra le utenze domestiche e non domestiche e di imputare alle utenze domestiche il 45% del costo complessivo e alle utenze non domestiche il 55% del medesimo costo e di avvalersi della flessibilità nella determinazione delle tariffe di cui al punto precedente;

VERIFICATO che il D.P.R. 158/1999 fissa dei coefficienti, individuati in diversa misura a seconda che la popolazione del Comune superi o meno i 5.000 abitanti, con un'ulteriore differenziazione per area geografica (Nord, Centro e Sud), per la determinazione della quota fissa e di quella variabile della tariffa;

DATO atto che:

-l'importo di quota fissa da attribuire ad ogni singola utenza domestica è quantificato in relazione a specifici coefficienti di adattamento Ka previsti dalla tabella 1b del D.P.R. n. 158/1999, mentre per l'attribuzione della quota variabile sono stati applicati i coefficienti Kb previsti dalla tabella 2 dello stesso D.P.R. in modo come segue:

Utenze domestiche	COEFFICIENTE QUOTA FISSA ka	COEFFICIENTE QUOTA VARIABILE kb
nucleo familiare 1 componente	0,82	0,80
nucleo familiare 2 componenti	0,92	1,60
nucleo familiare 3 componenti	1,03	2,05
nucleo familiare 4 componenti	1,10	2,60
nucleo familiare 5 componenti	1,17	3,25
nucleo familiare 6 o più componenti	1,21	3,75

- riguardo ai coefficienti Kc e Kd , previsti dalle tabelle 3b e 4b del D.P.R. 158/1999 tra un minimo ed un massimo da attribuire ad ogni utenza non domestica, si è ritenuto opportuno applicare tali coefficienti operando le distinzioni indicate nel prospetto che segue:

Utenze non domestiche	COEFFICIENTE QUOTA FISSA kc	COEFFICIENTE QUOTA VARIABILE kd
01.Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,28	4,20

02.Campeggi, distributori di carburante	0,43	6,40
03.Stabilimenti balneari	0,29	4,48
04. Esposizioni, autosaloni	0,20	3,06
05.Alberghi con ristorante	0,69	10,66
06.Alberghi senza ristorante	0,41	6,38
07. Case di cura e riposo	0,52	8,04
08. Uffici, agenzie, studi professionali	0,51	7,87
09.Banche ed istituti di credito	0,28	4,20
10.Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria ferramenta e altri beni durevoli	0,54	8,33
11.Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,57	8,75
12.Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,37	5,75
13.Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,58	8,96
14.Attività industriali con capannoni di produzione	1,32	11,25
15.Attività artigianali di produzione di beni specifici	0,29	5,00
16.Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	2,51	21,28

17.Bar, caffè, pasticceria	1,92	16,26
18.Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi,generi alimentari	1,26	18,00
19.Plurilicenze alimentari e/o miste	0,97	14,50
20.Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	4,80	74,25
21.Discoteche, night club	0,71	10,97

VISTE le seguenti singole misure tariffarie del tributo, per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche, suddivise tra parte fissa e parte variabile, determinate in base ai costi complessivi ed ai coefficienti, come sopra determinati:

TARIFFE Utenze domestiche	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE
nucleo familiare 1 componente	0,90	27,47
nucleo familiare 2 componenti	1,01	54,95
nucleo familiare 3 componenti	1,13	70,40
nucleo familiare 4 componenti	1,20	89,29
nucleo familiare 5 componenti	1,28	111,61
nucleo familiare 6 o più componenti	1,32	128,78

TARIFFE Utenze non domestiche	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE
01.Musei, biblioteche, scuole,associazioni, luoghi di culto	1,11	0,74

02.Campeggi, distributori di carburante	1,70	1,13
03.Stabilimenti balneari	1,15	0,79
04. Esposizioni, autosaloni	0,79	0,54
05.Alberghi con ristorante	2,73	1,88
06.Alberghi senza ristorante	1,62	1,12
07. Case di cura e riposo	2,06	1,42
08.Uffici, agenzie, studi professionali	2,02	1,39
09.Banche ed istituti di credito	1,11	0,74
10.Negozi di abbigliamento, calzature,libreria, cartoleria ferramenta e altri beni durevoli	2,14	1,47
11.Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilicenze	2,25	1,54
12.Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro,elettricista,parrucchiere)	1,46	1,01
13.Carrozzeria, autofficina, elettrauto	2,29	1,58
14.Attività industriali con capannoni di produzione	5,22	1,98
15.Attività artigianali di produzione di beni specifici	1,15	0,88

16.Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie	9,93	3,75
17.Bar, caffè, pasticceria	7,59	2,87
18.Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi,generi alimentari	4,98	3,18
19.Plurilicenze alimentari e/o miste	3,84	2,56
20.Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	18,98	13,10
21.Discoteche, night club	2,81	1,93

VISTO il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), del Tributo Servizi Indivisibili (TASI) e della Tassa sui rifiuti (TARI) adottati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 05.09.2014 e successivamente modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 30.07.2015, deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 29.03.2017 e deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 31.03.2018;

VISTI gli articoli 22 , 23, 24 del Regolamento Comunale per l'applicazione della tassa rifiuti TARI che prevedono riduzione tariffarie rispettivamente per le utenze domestiche e non domestiche;

VISTO l'art. 26 del Regolamento Comunale per l'applicazione della tassa rifiuti TARI che prevede agevolazioni a favore di soggetti che versino in condizioni di grave disagio sociale ed economico, rinviando per la loro effettiva adozione alle decisioni dell'Amministrazione Comunale che può accordare l'esonero totale o parziale del pagamento della tassa, facendosi carico del relativo onere stabilendo altresì i requisiti dei soggetti che potranno usufruirne;

RITENUTO di adottare le seguenti riduzioni tariffarie per l'anno 2019 nei seguenti casi:

- riduzione del 10% quota fissa e variabile per nuclei familiari con unico occupante (art. 22 c. 1 lett. a) Reg. Com.)
- riduzione del 10% quota variabile alle utenze domestiche che operano lo smaltimento dei rifiuti mediante il sistema di smaltimento "raccolta porta a porta";
- riduzione del 5% quota variabile alle utenze domestiche che operano lo smaltimento della frazione organica dei rifiuti mediante l'utilizzo del "Composter";

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 9 bis del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47 convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014 è stato previsto quanto segue:

- sono assimilati alla abitazione principale gli immobili posseduti dai cittadini italiani residenti all'estero ed iscritti all'AIRE, pensionati nel rispettivo paese di residenza e purchè gli immobili stessi non risultino locati o dati in comodato d'uso;
- sulle unità immobiliari sopracitate l'imposta comunale TARI è applicata, per ciascun anno in misura ridotta di due terzi.

RILEVATO che resta ancora applicabile il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 504/1992;

TENUTO CONTO dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito, con modificazioni dalla legge 22.12.2011 n. 2014 il quale prevede che a decorrere dall'anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52 comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997 e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai Comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta ufficiale previsto dall'art. 52 comma 2 terzo periodo del decreto legislativo n. 446 del 1997;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

RITENUTO di approvare le suddette tariffe TARI;

VISTO il d. lgs. 267/2000;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario a norma dell'art. 49 del citato decreto legislativo n. 267/2000;

VISTO il parere favorevole del Revisore dei Conti D.ssa Silvia Forti;

D E L I B E R A

1. di approvare i seguenti valori dei coefficienti Ka e Kb ai fini della determinazione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa del tributo prevista per l'anno 2019 per le utenze domestiche:

Utenze domestiche	COEFFICIENTE QUOTA FISSA ka	COEFFICIENTE QUOTA VARIABILE kb
--------------------------	--	--

nucleo familiare 1 componente	0,82	0,80
nucleo familiare 2 componenti	0,92	1,60
nucleo familiare 3 componenti	1,03	2,05
nucleo familiare 4 componenti	1,10	2,60
nucleo familiare 5 componenti	1,17	3,25
nucleo familiare 6 o più componenti	1,21	3,75

2. di approvare i seguenti valori dei coefficienti Kc e Kd, ai fini della determinazione rispettivamente della quota fissa e di quella variabile della tariffa prevista per l'anno 2019 per le utenze non domestiche:

Utenze non domestiche	COEFFICIENTE QUOTA FISSA kc	COEFFICIENTE QUOTA VARIABILE kd
01.Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,28	4,20
02.Campeggi, distributori di carburante	0,43	6,40
03.Stabilimenti balneari	0,29	4,48
04. Esposizioni, autosaloni	0,20	3,06
05.Alberghi con ristorante	0,69	10,66
06.Alberghi senza ristorante	0,41	6,38

07. Case di cura e riposo	0,52	8,04
08. Uffici, agenzie, studi professionali	0,51	7,87
09. Banche ed istituti di credito	0,28	4,20
10. Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria ferramenta e altri beni durevoli	0,54	8,33
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,57	8,75
12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,37	5,75
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,58	8,96
14. Attività industriali con capannoni di produzione	1,32	11,25
15. Attività artigianali di produzione di beni specifici	0,29	5,00
16. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	2,51	21,28
17. Bar, caffè, pasticceria	1,92	16,26
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,26	18,00
19. Plurilicenze alimentari e/o miste	0,97	14,50
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	4,80	74,25
21. Discoteche, night club	0,71	10,97

3. di approvare, pertanto le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2019 individuate secondo il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999 di seguito indicate:

TARIFFE Utenze domestiche	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE
nucleo familiare 1 componente	0,90	27,47
nucleo familiare 2 componenti	1,01	54,95
nucleo familiare 3 componenti	1,13	70,40
nucleo familiare 4 componenti	1,20	89,29
nucleo familiare 5 componenti	1,28	111,61
nucleo familiare 6 o più componenti	1,32	128,78

TARIFFE Utenze non domestiche	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE
01.Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	1,11	0,74
02.Campeggi, distributori di carburante	1,70	1,13
03.Stabilimenti balneari	1,15	0,79
04.Esposizioni, autosaloni	0,79	0,54
05.Alberghi con ristorante	2,73	1,88
06.Alberghi senza ristorante	1,62	1,12

07.Case di cura e riposo	2,06	1,42
08.Uffici, agenzie, studi professionali	2,02	1,39
09.Banche ed istituti di credito	1,11	0,74
10.Negozi di abbigliamento, calzature,libreria, cartoleria ferramenta e altri beni durevoli	2,14	1,47
11.Edicola,farmacia,taccaio,plurilicenze	2,25	1,54
12.Attività artigianali tipo botteghe (falegname, fabbro, elettricista, parrucchiere) idraulico,	1,46	1,01
13.Carrozzeria, autofficina, elettrauto	2,29	1,58
14.Attività industriali con capannoni di produzione	5,22	1,98
15.Attività artigianali di produzione di beni specifici	1,15	0,88
16.Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	9,93	3,75
17.Bar, caffè, pasticceria	7,59	2,87
18.Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	4,98	3,18
19.Plurilicenze alimentari e/o miste	3,84	2,56
20.Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	18,98	13,10

21.Discoteche, night club	2,81	1,93
---------------------------	------	------

4. di dare atto che con le tariffe sopra elencate è assicurata la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal piano finanziario redatto dal soggetto gestore del servizio ed approvato dal Consiglio Comunale con atto pari data alla presente;

5. di dare atto che le tariffe tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard, in conformità con l'art. 1 comma 653 della legge 147/2013, ancorché nell'ambito di un percorso graduale di convergenza verso i medesimi fabbisogni e considerando la presenza di quote di costo ulteriori da coprire dovendo altresì ritenere, anche il 2019 un anno di transizione, in attesa di una più compiuta applicazione della norma;

6. di applicare sull'importo del tributo TARI, l'aliquota del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e d'igiene dell'ambiente, nella misura deliberata dalla Giunta Provinciale;

7. di approvare le seguenti riduzioni tariffarie:

- riduzione del 10% quota fissa e quota variabile per nuclei familiari con unico occupante (art. 22 c. 1 lett. a) Reg. Com.);
- riduzione del 10% quota variabile alle utenze domestiche che operano lo smaltimento dei rifiuti mediante il sistema di smaltimento "raccolta porta a porta";
- riduzione del 5% quota variabile alle utenze domestiche che operano lo smaltimento della frazione organica dei rifiuti mediante l'utilizzo del "Composter";

8. di confermare l'agevolazione per i cittadini italiani residenti all'estero iscritti all'AIRE già pensionati nei rispettivi paesi di residenza così come previsto dall'art. 9 bis del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47 convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014;

9. di dare atto che le aliquote e le riduzioni sopracitate anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, per effetto dell'articolo 1 comma 169 della legge n. 296/2006 hanno effetto dal 1° gennaio 2019;

10. di stabilire che il relativo pagamento, per l'anno 2019, avvenga in n. 2 rate con scadenza: 31.07.2019 e 31.10.2019;

11. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52 comma 2 del decreto legislativo 446/1997 e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, con le modalità telematiche previste dalle disposizioni vigenti per la pubblicazione nell'apposito sito informatico.

*** **

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la sopra estesa proposta di Deliberazione;

Visto l'allegato parere di cui all'Art.49 T.U. Decr.leg.vo n.267/2000;

Udito il Sindaco che provvede alla lettura della proposta di deliberazione all'esame della odierna seduta. Svoltasi subito dopo una breve discussione e rinviato alla registrazione audio video della seduta l'integrale parte narrativa ai sensi degli art.37 e 38 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale,

Con voti n.6 favorevoli, n.3 contrari (Ansaldi, Flosi, Paganucci), essendo n.11 i Consiglieri presenti dei quali n.9 votanti e n.2 astenuti (Bertilacchi, Chiesi);

DELIBERA

Di approvare la sopra riportata proposta di Deliberazione.

Di seguito, data l'urgenza, con voti n.6 favorevoli, n.3 contrari (Ansaldi, Flosi, Paganucci), essendo n.11 i Consiglieri presenti dei quali n.9 votanti e n.2 astenuti (Bertilacchi, Chiesi);

DELIBERA

Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'Art.134, 4° comma T.U. Decr.leg.vo n.267/2000.

OGGETTO: Tassa sui rifiuti (TARI) - Approvazione delle tariffe per l'anno 2019.

PARERE TECNICO - PROPOSTA DI CONSIGLIO

AREA: AREA FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti dell'Art.49 del T.U. Decr.Leg.vo n.267/2000 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di Deliberazione di cui in oggetto.

Addì : 19/03/2019

Il Responsabile dell'Area
Dott.ssa Tiziana Ciattini

PARERE CONTABILE - PROPOSTA DI CONSIGLIO

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Visto il parere in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti dell'Art.49 del T.U. Decr.Leg.vo n.267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di Deliberazione di cui sopra.

Addì : 19/03/2019

Il Responsabile dell'Area Economico -
Finanziaria
Dott.ssa Tiziana Ciattini

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
Giordano Ballini

Il Segretario Generale
Dr. Alberto Cappello

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta:

che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio On line del Comune il _____ ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Per ufficio segreteria
Sauro Paganucci

ESECUTIVITA'

La Presente deliberazione diverrà esecutiva il

Ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, è divenuta eseguibile il 27/03/2019.

Il Responsabile servizi amministrativi
Roberta Martinelli
